



Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Tariffe

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: AZIENDE  
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi  
Attività:  
Tipologia: Circolari e note di istruzioni  
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi anno  
2008  
Sottofascicolo: Libri paga e matricola  
Chiavi di ricerca:

**ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI**  
Direzione Relazioni Industriali  
Fax n. 06/44232832

**OGGETTO:** Libro presenze - Distacco.

In riferimento alla nota inoltrata da codesta Associazione in merito alla tenuta del registro delle presenze in caso di distacco di lavoratori, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In linea generale, le norme in materia di distacco prevedono che il datore di lavoro distaccante continui a provvedere al trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato<sup>1</sup>.

A fronte della titolarità in capo al distaccante del trattamento economico, rimane a suo carico anche il trattamento contributivo.

Il premio assicurativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante, anche se calcolato sulla base dei premi e della voce di tariffa in cui rientra la lavorazione da esercitare presso l'impresa distaccataria<sup>2</sup>.

In riferimento alla modalità di tenuta dei libri regolamentari, il lavoratore distaccato rimane comunque iscritto sui libri del soggetto distaccante che, come sopra detto, continua a provvedere al trattamento economico e normativo del distaccato medesimo.

Per quanto riguarda, in particolare, la sezione presenze del libro paga, sulla quale debbono essere riportate quotidianamente le ore di lavoro effettuate dai lavoratori dipendenti, il lavoratore distaccato deve essere inserito nel registro delle presenze situato sul luogo di lavoro dell'impresa distaccataria.

Ciò al fine di permettere al personale di vigilanza la verifica della disciplina in materia di tempi di lavoro e consentire, inoltre, l'individuazione del personale occupato nello specifico luogo di lavoro.

<sup>1</sup> Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30.

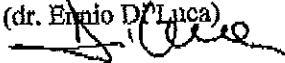
<sup>2</sup> Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004. Circolare Inail n. 39/2005.

INAIL - SOLO SOFFERENZA - 1999

In ordine al libro paga, lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - nelle lettere circolari emanate a seguito dell'entrata in vigore della Legge finanziaria 2007 che ha previsto un particolare regime sanzionatorio in caso di mancata istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola<sup>3</sup> - ha sottolineato che sul luogo di lavoro è obbligatorio esibire il registro delle presenze che può limitarsi anche alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro, giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono di solito effettuati separatamente attraverso il c.d. prospetto di paga.

Atteso infine che, in caso di distacco, gli oneri retributivi rimangono a carico del distaccante, sarà cura del distaccatario comunicare al distaccante medesimo i dati relativi alle presenze del lavoratore distaccato al fine di permettergli di assolvere gli adempimenti relativi al trattamento economico.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(dr. Ennio Di Luca)



<sup>3</sup> Lettere circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29.3.2007 e del 22.5.2007.